

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001215 23.11.2016

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO – SEZIONE
LAVORO – DI MILANO DA PARTE DI D.G.A.: ESAME E PROVVEDIMENTI
RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell'allegato 1 alla deliberazione medesima;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che con deliberazione dell'ex A.O. di Busto Arsizio n. 89 del 15.2.2013 era stato disposto di resistere in giudizio avverso il ricorso ex art. 414 del c.p.c. avanti al Tribunale di Busto Arsizio – Giudice del Lavoro – notificato in data 7.2.2013 prot. n. 5062, promosso da parte della sig.ra Anna Di Giovanni, già dipendente a tempo determinato presso l'ex A.O. di Busto Arsizio, per accertare e dichiarare il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed all'assunzione della ricorrente, alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera con qualifica di ausiliario specializzato servizi socio assistenziali di categoria A – ruolo tecnico, a seguito di

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

concorso per la stabilizzazione di personale precario, condannando l'Azienda medesima al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 23 novembre 2009 (data in cui la ricorrente avrebbe dovuto iniziare ad operare) o in ogni caso dalla data di costituzione in mora lato creditoris ex art. 1217 c.c. o comunque dalla diversa data che risulterà di giustizia sino alla sua ammissione in servizio, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, conferendo incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'ex Azienda Ospedaliera nel giudizio di che trattasi all'Avv. Marco Rezzonico con studio in Milano, Via Monte Napoleone, 27, particolarmente versato nella materia del contendere;

Rilevato che con sentenza n. 489/13 resa in data 14.11.2013 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in pari data e non notificata era stato rigettato il ricorso promosso dalla Sig.ra D.G.A. a spese compensate;

Dato atto che in data 28.10.2016 è stato rinotificato ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. promosso avanti alla Corte di Appello di Milano da parte della Sig.ra D.G.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Franceschinis in Milano – Via Lario, 26 contro l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" avverso la sentenza n. 489/13 in data 14.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;

Valutato che sussistono valide ragioni per resistere in giudizio avverso il predetto ricorso;

Attesa l'opportunità di conferire incarico a legale per rappresentare e difendere l'Azienda e che lo stesso è stato individuato nell'Avv. Marco Rezzonico con studio in Milano, Corso Venezia, 44, particolarmente versato nella materia del contendere e che aveva seguito positivamente il ricorso di I grado;

Visto il preventivo degli onorari pervenuto da parte del citato legale in data 21.11.2016, acquisito agli atti e dato atto che la S.A. Segreteria, Affari Generali e Legali ha accertato che il compenso previsto è stato definito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 66 del 3.02.2016;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 1336 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di resistere in giudizio avverso il ricorso in appello presentato avanti alla Corte di Appello di Milano da parte della Sig.ra D.G.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Franceschinis in Milano – Via Lario, 26 contro l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" avverso la sentenza n. 489/13 in data 14.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in pari data e non notificata;

2° - di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel giudizio medesimo all'Avv. Marco Rezzonico con studio in Milano, Corso Venezia, 44, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà inerente al mandato.

3° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 6.096,21 (Spese generali 15%, IVA e CPA compresi) e sarà registrato al conto NiSan 4.20.10.20.020.010.20.030 "Servizi per Consulenze legali da privato" del Bilancio dell'Azienda – anno 2016;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

1215 23 NOV 2016

Deliberazione n. _____ del _____

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valle Olona

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Marco Rezzonico, di seguito "l'Avvocato", nato a Vico Equense (NA) il 19.09.1969 con studio in Milano, Corso Venezia, 44, C.F. RZZMRC69P19L845S , P.I. n. 13342950154

premesso che

- in data 28.10.2016 è stato rinotificato ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. promosso avanti alla Corte di Appello di Milano da parte della Sig.ra D.G.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Franceschinis in Milano – Via Lario, 26 contro l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" avverso la sentenza n. 489/13 in data 14.11.2013 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio;
- che l'Azienda intende resistere in giudizio avverso il citato ricorso

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze

prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo in data 21.11.2016, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta)

giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li _____

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Da: Avv. Marco Rezzonico

Data: lunedì 21 novembre 2016 14:02

A: anna.marazzi@asst-valleolona.it

Oggetto: Re: ricorso in appello DI GIOVANNI ANNA

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Corte d' Appello**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 980,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 675,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 870,00
Fase decisionale	€ 1.653,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 4.178,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 4.178,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 626,70
Cassa Avvocati (4%)	€ 192,19
Totale Imponibile	€ 4.996,89
IVA 22% su Imponibile	€ 1.099,32
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 6.096,21

Avv. Marco Rezzonico

avv.rezzonico@mac.com

STUDIO LEGALE REZZONICO

Corso Venezia 44 - 20121 Milano (MI)

Tel. +390294754504 - Fax. +390294754674

www.studiolegalerezzonico.com

1215 23 NOV 2016
Allegato alla deliberazione N° _____ del _____